

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37376-la-legge-federale-svizzera-sulle-armi-l-arm>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La legge federale svizzera sulle armi (L.Arm.)

LA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SULLE ARMI (L.Arm.)

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Principi generali

Il Testo originario della L.Arm risale al 20/06/1997, ma, a livello empirico, esso è stato oggetto di numerose novellazioni semi-totali nel 2002, e, soprattutto, nel 2008 e nel 2013. La L.Arm federale è una delle Normative maggiormente dibattute presso l'opinione pubblica svizzera, a causa di omicidi, stragi e fatti di cronaca nera in cui sono coinvolte o utilizzate armi da fuoco liberamente o quasi liberamente acquistabili nella Confederazione.

L' Art. 2 L.Arm, riformato nel 2008 e nel 2013, prevede una Legislazione apposita ed eccezionale per l'esercito elvetico, la Polizia Federale, le Polizie Cantionali, gli Operatori di Janus e le Guardie di Confine. Altrettanto è disposto per gli archibusi fabbricati prima del 1870, per le armi bianche anteriori al 1900 e per i fucili utilizzati per la caccia.

Sotto il profilo definitorio, il nuovo comma 1 Art. 4 L.Arm definisce con il lemma <<armi>> le armi da fuoco, gli spray urticanti, i coltelli da lancio, i pugnali a lama simmetrica, i tirapugni, i manganelli, i bastoni per arti marziali, le pistole elettriche, le armi ad aria compressa, le scacciacani e le carabine ad anidride carbonica. Altrettanto nitida è la qualificazione di <<accessorio>>, ovverosia i silenziatori, i puntatori laser notturni ed i lanciagranate (comma 2 Art. 4 L.Arm). Infine, il comma 6 Art. 4 L.Arm considera << oggetti pericolosi >>, dunque armi cc.dd. << improprie >>, << arnesi, utensili domestici ed attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone >>. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell'esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati << oggetti pericolosi >> (ult. cpv. comma 6 Art. 4 L.Arm) Eventuali ed ulteriori dettagli possono e debbono essere decisi e giuridificati, di volta in volta, dal Consiglio Federale (commi 3 e 4 Art. 4 L.Arm)

A seguito della novellazione in vigore dal 12/12/2008, l' Art. 5 L.Arm vieta, in territorio svizzero, la compravendita, il possesso e lo sparo con armi di tipo bellico, come i lanciagranate, i mitragliatori per il tiro a raffica, le pistole semi-automatiche, gli ordigni militari, i lancia-missili con effetto dirompente e le pistole elettriche. Rimane consentito l' uso e lo sparo con alcune delle suddette << armi pesanti >> soltanto entro appositi impianti da tiro, oppure contro animali nelle zone a caccia libera. Egualmente, le mitraglie per il tiro a raffica sono liberamente impiegabili dalla Gendarmeria e dalle Polizie Cantionali. Le restrizioni ed i divieti di cui all' Art. 5 L.Arm valgono, come ovvio, anche per le correlate munizioni (Art. 6 L.Arm, anch' esso entrato in vigore il 12/12/2008). Ex Art. 6a L.Arm, chiunque, per Diritto ereditario, entra nel possesso di armi pesanti ad uso militare è obbligato a chiedere un' autorizzazione eccezionale entro sei mesi dal passaggio dell' eredità. Qualora l' erede sia un cittadino straniero residente in Svizzera, egli abbisogna del consenso (anche) del proprio Stato d' origine (comma 2 Art. 6a L.Arm).

Dal 2008, tranne nel caso di battute di caccia o di addestramento sportivo, il Consiglio Federale può vietare l' acquisto, il possesso e l' uso di armi a stranieri oriundi di Stati reputati instabili e pericolosi dalla comunità internazionale (Art. 7 L.Arm). Anzi il nuovo Art. 7a L.Arm statuisce ed impone ai Cantoni la massima vigilanza nei confronti di individui provenienti da zone, regioni o territori in guerra o con potenziali legami con cellule terroristiche organizzate. Gli Artt. 7 e 7a L.Arm possono essere eccezionalmente derogati qualora il non-svizzero socialmente pericoloso sia un commerciante d' armi iscritto ad un mercato di compravendita transnazionale regolarmente autorizzato (Art. 7b L.Arm). La Riforma del 2008 risulta più che comprensibile dopo gli attentati

di New York dell' 11 Settembre 2001 da parte del fondamentalismo islamico.

2. Acquisto e possesso di armi. Il sottile inganno delle << armi da caccia e per lo sport >>

L' Art. 8 L.Arm giuridifica l' acquisto di armi. Esso è stato oggetto di due basilari revisioni, nel 2008 e nel 2013. Pertanto, il Testo del 1997 rimane ormai un pallido ricordo.

Chiunque, in Svizzera, intende acquistare un' arma necessita di uno specifico << permesso di acquisto di armi >>. La predetta licenza deve contenere anche l' indicazione del << motivo dell' acquisto >>, tranne nel caso di armi da fuoco per lo sport, per la caccia o per l' allestimento di una collezione di oggetti d' epoca (commi 1 e 1 bis Art. 8 L.Arm). Sono esclusi dal rilascio del << permesso d' acquisto >> i minori di anni 18, gli interdetti e coloro che, nel casellario giudiziale, recano la segnalazione di una Sentenza di condanna passata in giudicato per reati violenti, pericolosi e reiterati (comma 2 Art. 8 L.Arm). Le regole legislative testé menzionate si applicano pure alle armi da fuoco ereditate, le quali, entro 6 mesi dal passaggio dell' eredità, debbono essere ufficialmente dichiarate (comma 2 bis Art. 8 L.Arm, in vigore dal 12/12/2008). Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall' Autorità competente del Cantone di domicilio o, per gli acquirenti domiciliati all' estero, dall' Autorità competente del Cantone in cui l' arma è stata acquistata (comma 1 Art. 9 L.Arm, novellato nel 2008).

Conformemente ai Principi generali dei Trattati di Schengen e di Dublino, i soggetti domiciliati all' estero e gli stranieri stabilmente residenti in Svizzera debbono esibire al Cantone in cui avviene l' acquisto un' << attestazione ufficiale >> in cui lo Stato di provenienza autorizza il proprio cittadino alla compravendita di armi da fuoco vendute nella Confederazione (commi 1 e 1 bis Art. 9 a L.Arm)

Il << permesso di acquisto di armi >> è valido in tutta la Svizzera e autorizza l' acquisto di un' unica arma, con relative munizioni. Il Consiglio Federale può statuire eccezioni, nel caso di acquisto di più armi da parte del medesimo acquirente. Il << permesso d' acquisto di armi >> è valido 6 mesi ed è prorogabile al massimo per ulteriori 3 mesi (Art. 9 b L.Arm, introdotto dopo l' adesione alla nuova Normativa di Schengen e di Dublino). Ex Art. 9 c L.Arm, il negozio di armi è tenuto, entro 30 giorni dalla compravendita, a comunicare per iscritto al Cantone interessato le generalità del cliente, con allegata copia del << permesso d' acquisto >> (Art. 9c L.Arm, anch' esso in sintonia con gli Accordi di Schengen e di Dublino). Come ovvio, gli Artt. dall' 8 al 9 c L.Arm estendono la loro precettività anche alle munizioni, ai silenziatori ed ai puntatori laser per la notte.

Tuttavia, la *ratio* liberistica di cui all' Art. 10 L.Arm consente ai commercianti elvetici di prescindere dal << permesso d' acquisto >> ex Art. 8 L.Arm nel caso particolare di

1. fucili da caccia, a colpo singolo o a più canne
2. fucili a ripetizione portatili per il tiro sportivo o per la caccia
3. armi tipo Flobert a colpo singolo
4. armi ad aria compressa o ad anidride carbonica
5. scacciacani ed armi << soft air >> << che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere >>.

In buona sostanza (comma 1 Art. 10 a L.Arm), il negoziante che vende un' arma per la quale non è necessario il << permesso d' acquisto >> deve soltanto verificare identità ed età del cliente, sulla base di un semplice documento anagrafico di riconoscimento. Dunque, tale comma 1 Art. 10 a L.Arm mantiene ben solida, in Svizzera, la pregressa *ratio* della libera vendita, con il pretesto sottile ed ipocrita dello sport e della caccia . Pertanto, rimangono possibili tutte le eventuali, tragiche ed imprevedibili conseguenze registrate ogni giorno dalla cronaca giornalistica. L' Art. 10 a L.Arm è e

rimane, in tema di armi da fuoco, anti-proibizionista e libertario, tranne nel caso delle armi pesanti di tipo bellico citate nel precedente Art. 5 L.Arm. L'unico onere, più simbolico che pragmatico, sussistente in capo al negoziante consta nel dover compilare e conservare per 10 anni un banale contratto indicante cognome, nome, data di nascita e firma del cliente (commi 1 e 2 Art. 11 L.Arm).

Un minorenni può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale, ovvero sia i genitori, un' arma da sport, se è in grado di dimostrare che con tale arma egli esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d' impedimento. Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al Servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenni la consegna, a titolo di prestito, dell' arma da sport (commi 1 e 2 Art. 11 a L.Arm, in vigore dal 12/12/2008 – LF 22/06/2007 -)

Gli asserti normativi ex Art. 10 L.Arm valgono anche per le relative e necessarie munizioni. Chi partecipa ad una manifestazione di una società di tiro può acquistare liberamente le munizioni occorrenti. Il partecipante che non ha ancora compiuto 18 anni può pur' egli acquistare liberamente le munizioni, a condizione di utilizzarle immediatamente e sotto vigilanza (commi 1 e 2 Art. 16 L.Arm).

3. Commercio e fabbricazione di armi da fuoco nel Diritto federale svizzero

Dopo la Revisione semi-totale del 2008, qualunque commerciante svizzero di armi necessita di una << *patente di commercio di armi* >> (comma 1 Art. 17 L.Arm). Chi acquista, offre o vende armi da fuoco e munizioni non deve recare cause giuridiche di impedimento, dev' essere iscritto nel Registro di Commercio, deve disporre di locali sicuri e sorvegliati e, infine, deve garantire la propria solvibilità patrimoniale ed economica (comma 2 Art. 17 L.Arm). Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia disciplina e sorveglia le attività dei venditori di armi (comma 4 Art. 17 L.Arm), pur se, in concreto, la sorveglianza compete, di fatto e anzitutto, alle Polizie Cantionali. La << *patente di commercio di armi* >> è rilasciata dall' Autorità competente del Cantone in cui l' imprenditore richiedente ha il domicilio d' affari (comma 5 Art. 17 L.Arm). Infine, il Consiglio Federale definisce le condizioni per la partecipazione di titolari di patenti estere di commercio d' armi a mercati pubblici svizzeri (comma 6 Art. 17 L.Arm).

In conformità alla Direttiva 2008/51/CE, dal 2010 è prevista un' apposita << *patente di commercio di armi* >> anche per gli imprenditori professionalmente organizzati che fabbricano, modificano, trasformano o riparano armi da fuoco, munizioni ed accessori per il tiro.

A seguito delle novelle del 2008, del 2010 e del 2013, ogni singola arma da fuoco fabbricata nella Confederazione e, del pari, ogni singola munizione deve recare impresso in maniera indelebile un codice di matricola, che non sia agevolmente rimovibile e che consenta di risalire tanto al venditore quanto all' acquirente dell' arma. La matricola è pure definita << *contrassegno* >> nelle rubriche degli Artt. 18 a e 18 b L.Arm, entrambi revisionati a seguito dell' adeguamento parziale della Svizzera al Diritto Comunitario Europeo, In effetti, dopo la ratifica della Direttiva 2008/51/CE, è vietato, anche in Svizzera, fabbricare o modificare armi da fuoco senza uno specifico titolo professionale. In particolar modo, almeno in linea teorica, il comma 1 Art. 19 L.Arm proibisce la trasformazione di armi ordinarie o cc.dd. << *leggere* >> in armi << *pesanti* >> di tipo bellico. Parimenti, l' Art. 20 L.Arm, in vigore dal 2008, vieta espressamente di trasformare armi da fuoco semi-automatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica. E' giuridicamente proibita pure la mozzatura artigianale delle canne (ult. cpv. comma 1 Art. 20 L.Arm).

I commercianti, i fabbricanti ed i riparatori di armi da fuoco sono tenuti a custodire ed aggiornare la propria contabilità con la massima diligenza possibile. I libri contabili debbono essere conservati per un periodo tassativo di 10 anni (Art. 21 L.Arm). I titolari di << *patenti di*

commercio di armi >> ed i loro dipendenti sono tenuti a fornire alle autorità cantonali di controllo tutte le indicazioni necessarie per una verifica appropriata (Art. 22 L.Arm). E' nuovamente opportuno, almeno ad avviso di chi scrive, precisare che gli Artt. 21 e 22 L.Arm (*contabilità e obbligo di informare*) hanno subito una radicale novellazione a causa dell' adeguamento della L.Arm alla Direttiva europea 2008/51/CE, entrata in vigore, per la Svizzera, addì 28/07/2010.

L' esportazione, il transito ed il commercio di armi da fuoco dalla Svizzera verso l' estero sono stati riformati dalla L.F. 22/06/2001, precettiva dallo 01/03/2002.

Chiunque intende esportare armi da fuoco o munizioni in uno << *Stato Schengen* >> necessita di una << *bolletta di scorta* >>, la quale, tuttavia, non si rende indispensabile qualora l' esportazione sia effettuata dal commerciante con sistematicità e a titolo professionale (commi 1 e 2 Art. 22 b L.Arm). Se l' acquirente straniero, nel proprio Stato, non è legittimato al possesso di armi da fuoco, la << *bolletta di scorta* >> elvetica non è rilasciata, soprattutto nel caso di Paesi in stato di guerra o comunque esposti al pericolo di infiltrazioni terroristiche nazionali od internazionali (comma 3 Art. 22 b L.Arm). In buona sostanza, la << *bolletta di scorta* >> serve a fornire tutti i << *dati necessari all' identificazione delle persone coinvolte* >> nella transazione commerciale sovranazionale, al fine di prevenire contrabbando, genocidi, guerre civili non regolari, abusi e forniture di armi da fuoco al crimine organizzato o al terrorismo (commi 4 e 5 Art. 22 b L.Arm).

Dopo l' emanazione della nuova Legge Federale sulle Dogane (in vigore dallo 01/05/2007), l' Art. 22 c L.Arm attribuisce alle Guardie di Confine ampi poteri di controllo in tema di esportazione di armi da fuoco dalla Svizzera verso l' estero. In particolar modo, l' Amministrazione Federale delle Dogane può e deve accertarsi circa l' effettiva corrispondenza tra la << *bolletta di scorta* >> ed il contenuto del carico di armi pronte per l' << *export* >> verso altri Paesi. Analogamente e specularmente, la nuova L.F. 18/03/2005 sulle Dogane conferisce alle Guardie di Confine una totale potestà di vigilanza anche sul transito << *import* >> di armi da fuoco dall' estero verso la Confederazione (Art. 23 L.Arm).

Tranne nel caso di coltelli lunghi, sciabole e katàne, l' imprenditore straniero che esporta in Svizzera armi da fuoco e munizioni deve essere in possesso di un' << *autorizzazione specifica* >> (Art. 24 a L.Arm), oppure di un' << *autorizzazione generale per armi bianche* >> (Art. 24 b L.Arm), oppure ancora di un' << *autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni* >> (Art. 24 c L.Arm). Più dettagliatamente, qualora il commerciante d' armi straniero introduca in Svizzera armi bianche, armi da fuoco o munizioni non in maniera sistematica e continuata, necessita l' << *autorizzazione specifica* >> prevista dal comma 1 Art. 24 a L.Arm. Viceversa, se l' << *export* >> prosegue ininterrottamente per più di 12 mesi, nel pieno e leale rispetto della Legislazione elvetica, in tal caso (Artt. 24 b e 24 c L.Arm), l' autorizzazione diviene << *generale* >>, ovvero sia meno burocratica, tanto con attinenza alle armi bianche (Art. 24 L.Arm), quanto con attinenza alle armi da fuoco, alle munizioni, ai silenziatori, ai puntatori laser ed ai lancia-granate. Nel rispetto della summenzionata *ratio*, l' Art. 25 L.Arm, in vigore dal 2008, ripete nuovamente e specifica che sussiste, nella L.Arm, una fondamentale e notevole differenza tra il commercio sistematico ed abituale di armi e, viceversa, la compravendita << *occasionale* >>. Il comma 2 Art. 25 L.Arm qualifica come export << *occasionale* >> e << *non professionale* >> l' introduzione simultanea, in territorio svizzero, di non più di tre armi o parti essenziali di armi. In sintesi, gli Artt. al 24 al 25 L.Arm differenziano tra l' export << *episodico* >> di armi e quello, invece, << *professionale e duraturo* >>. In quest' ultimo caso, il venditore straniero è agevolato rispetto agli armaioli artigianali e non professionalmente organizzati.

Dopo l' entrata in vigore, nel 2008, dei Trattati di Schengen e di Dublino, chiunque, a mezzo aereo, treno o automobile, si introduce in Svizzera con un' arma da fuoco, deve preventivamente munirsi di un' autorizzazione specifica. A chi, però, trasporta armi con sé provenendo da uno << *Stato Schengen* >>, l' autorizzazione è rilasciata se le armi sono regolarmente registrate e menzionate nella << *carta europea d' arma da fuoco* >>. Durante il soggiorno in Svizzera, tale

<<carta europea d' arma da fuoco >> deve sempre essere portata con sé e, su richiesta, ostesa alla Polizia (comma 4 Art. 25 a L.Arm). Questo documento, definibile << porto d' armi europeo >> non necessita per il Personale Diplomatico, per i membri autorizzati di Forze Armate estere e per i Militari di confine che garantiscono la protezione dello spazio Schengen (comma 3 Art. 25 a L.Arm). Analoghe eccezioni, se consentite dal Consiglio Federale, valgono pure per i cacciatori e per i tiratori sportivi (lett. a comma 3 Art. 25 a L.Arm).

4. Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi (novellazione del 12/12/2008)

A livello di *ratio* (Art. 26 L.Arm), armi, parti essenziali di armi e munizioni debbono essere custodite con la massima diligenza e non debbono essere accessibili a terzi non autorizzati. Ogni perdita di armi dev' essere segnalata con immediatezza alla Polizia.

Il porto d' armi, nel Diritto Federale svizzero, è concesso qualora non sussistano impedimenti ex Art. 8 L.Arm e qualora l' arma da fuoco sia effettivamente indispensabile << per proteggersi o per proteggere altre persone o cose da un pericolo reale >> (comma 2 Art. 27 L.Arm). Il porto d' armi è rilasciato dall' Autorità competente del Cantone di domicilio. Esso reca una durata massima di 5 anni ed è valido per tutto il territorio svizzero (comma 3 Art. 27 L.Arm). Sono dispensati (*rectius* : sono purtroppo dispensati) dall' avere un porto d' armi i cacciatori, i tiratori sportivi con armi << soft air >>, i figuranti di manifestazioni storiche con armi antiche, i sorveglianti stranieri nelle aree degli aeroporti svizzeri, i Doganieri che proteggono lo << spazio Schengen >> ed il Personale delle Ambasciate e dei Consolati (commi 4 e 5 Art. 27 L.Arm).

Comprensibilmente, dopo le stragi di New York dell' 11 Settembre 2001, le Compagnie aeree che hanno scali negli aeroporti svizzeri sono autorizzate ad assumere vigilanti armati. Nuovamente e, almeno a parere di chi redige, imprudentemente, l' Art. 28 L.Arm, anch' esso novellato nel 2008, esenta dal porto d' armi i cacciatori, i tiratori sportivi e coloro che praticano il tiro al piattello o al bersaglio con armi << soft air >> (lett. a comma 1 Art. 28 L.Arm).

Le Polizie Cantionali sono tenute a sorvegliare sulla corretta applicazione della L.Arm, attraverso controlli, ispezioni e perquisizioni senza preavviso (Art. 29 L.Arm). L' Art. 30 L.Arm consente ai Cantoni di revocare ogni autorizzazione, qualora siano riscontrate gravi violazioni della L.Arm federale. Anzi, il nuovo Art. 30 b L.Arm, dopo la Riforma del 2008, consente anche alle persone tenute al segreto d' ufficio o professionale di segnalare alle competenti Autorità cantionali e federali di Giustizia e di Polizia chiunque, mediante l' uso di armi, crea pericolo, disordine o minaccia verso l' Ordine pubblico.

Ai sensi dell' Art. 31 L.Arm nonché della Direttiva europea 2008/51/CE (in vigore per la Svizzera dal 28/07/2010), la Polizia è tenuta al sequestro immediato delle armi illegalmente detenute, degli oggetti pericolosi portati abusivamente e delle armi da fuoco e relative munizioni senza matricola o con matricola abrasa (comma 1 Art. 31 L.Arm). La confisca è definitiva se l' arma confiscata è stata utilizzata in modo illecito per effettuare minacce o per procurare lesioni personali (comma 3 Art. 31 L.Arm). Tranne nel caso della criminalità organizzata internazionale o dei gruppi terroristici, il sequestro e la confisca di armi compete ai Cantoni (Art. 31 a e 31 b L.Arm)

Il Consiglio Federale designa l' << Ufficio centrale >>, il cui compito principale consiste nel vigilare sulla corretta applicazione della L.Arm. In particolar modo, l' Art. 31 c L.Arm prevede che l' << Ufficio centrale >> coordini ogni attività sia cantonale sia federale, favorendo ogni necessario scambio di informazioni tra gli Stai aderenti al Trattato di Schengen

Ex Art. 31 d L.Arm, l' << Ufficio centrale >> registra, gestisce ed archivia dati grazie al

<< Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco >>

In terzo luogo, l' << Ufficio centrale >> organizza ed aggiorna le seguenti banche-dati:

1. elenco dei possessori di armi stranieri e senza permesso di domicilio in Svizzera (DEWA)
2. elenco detentori di armi domiciliati negli << Stati Schengen >> (DEWS)
3. registro delle revoche e dei sequestri (DEBBWA)
4. registro delle armi da fuoco in uso all' esercito elvetico (DAWA)
5. banca-dati delle armi da fuoco (WANDA) e delle munizioni (MUNDA)
6. elenco delle armi da fuoco impiegate per un reato (ASWA)
7. banca-dati dei codici di matricola impressi su armi e munizioni (DARUE)

In conformità alla Direttiva europea 2008/51/CE, i commi 2, 2bis e 3bis Art. 32 c L.Arm consentono alla Magistratura, alla Polizia, all' Esercito elvetico ed alle Guardie di Confine svizzere di accedere liberamente alle banche-dati ed ai registri gestiti, su supporto informatico, dall' <<Ufficio centrale >>

Tutti i dati della DEWA, della DEBBWA, della ASWA ed ella DARUE possono essere comunicati, per fini giudiziari o amministrativi:

1. alle Autorità competenti dello Stato di domicilio o d' origine del portatore d' armi
2. a tutte le Autorità di Giustizia e di Polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché a tutte le Autorità competenti per l' esecuzione della L.Arm
3. alle Autorità straniere di Polizia, di perseguimento penale e di sicurezza
4. all' EUROPOL ed all' INTERPOL

I dati della DEWS sono comunicati alle Autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata

Il Consiglio Federale disciplina quando ed in quale misura debbono essere comunicati i dati. Esso sorveglia pure il controllo, la conservazione, la rettifica e la cancellazione delle informazioni.

5. Disposizioni penali

Dopo la novellazione semi-totale del 2008 e dopo quella parziale del 2010, gli Artt. 33 e 34 L.Arm distinguono tra << delitti e crimini >> (Art. 33 L.Arm) e semplici << contravvenzioni >> (Art. 34 L.Arm).

L' ipotesi delittuosa più grave contempla il caso dell' armaiolo artigianale che << senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta, in uno Stato Schengen, o introduce, sul territorio svizzero, armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni >> (lett. a comma 1 Art. 33 L.Arm, introdotta nel 2010 a seguito della ratifica della Direttiva europea 2008/51/CE).

Altrettanto pesantemente sanzionato è colui che << rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno [la matricola, ndr] di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori >> (lett. a.bis comma 1 Art. 33 L.Arm, novellata ai sensi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, in vigore per la Svizzera dallo 01/01/2013).

In terzo luogo, il comma 1 Art. 33 L.Arm si manifesta egualmente intransigente nei confronti del commerciante, professionale o abituale, di armi da fuoco, il quale utilizza dichiarazioni false o incomplete, non custodisce in modo sufficientemente sicuro armi o altera la matricola.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità, il Magistrato può

prescindere da ogni sanzione (comma 2 Art. 33 L.Arm)

L' Art. 34 L.Arm, rubricato << *contravvenzioni* >> prevede la comminazione di una multa per le fattispecie di reato meno gravi. Gli illeciti contravventivi maggiormente diffusi sono:

- ottenere fraudolentemente un porto d' armi
- sparare senza autorizzazione con un' arma da fuoco
- lasciare incustodite armi
- non segnalare con immediatezza alla Polizia lo smarrimento o il furto di armi
- esportare armi in uno Stato Schengen senza bolletta di scorta con una bolletta di scorta illecita o non completa
- violare gli obblighi afferenti alla << *carta europea d' armi da fuoco* >> introducendosi da uno Stato Schengen nel territorio della Confederazione

Gli Artt. 33 e 34 L.Arm sottostanno alla Giurisdizione di rango cantonale. La Confederazione può coordinare, se necessario, la collaborazione tra le Magistrature di due o più Cantoni (comma 1 Art. 36 L.Arm). Dal 2007, l' Amministrazione delle Dogane è competente per il procedimento ed il giudizio amministrativo delle contravvenzioni alla L.Arm, soprattutto nelle materie del traffico turistico e dell' << *import / export* >> di armi da fuoco (comma 2 Art. 36 L.Arm)

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com